



Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. LORENZO MILANI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. FRANCESCA AGATTI
DOTT. CLARISSA CARLOTTA GRANOZIO
DOTT. GRETA GALLO
Dottori Commercialisti

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. LORENZO FRIZZA

RAG. SILVIA COVA
RAG. CONSUELO LISCI
RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE" PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Gentile Cliente,

l'articolo 3, comma 1, del DL 21/2022 (Decreto Aiuti) e l'articolo 6, comma 3, del DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis), stabiliscono il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica **durante, rispettivamente, il secondo e il terzo trimestre 2022**, in favore delle imprese **«dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica»**. Le imprese non energivore possono beneficiare del credito d'imposta a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita, rispettivamente, al I trimestre e al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del prezzo dello stesso periodo dell'anno 2019.

Il calcolo include:

- i costi sostenuti per l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi inerenti alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- la commercializzazione.



Ambito oggettivo di applicazione

SECONDO TRIMESTRE 2022

Le misure approvate con la pubblicazione in GU del “Decreto Aiuti” hanno aumentato il valore dei crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica. Il contributo straordinario riconosciuto sotto forma di credito d’imposta è pari quindi al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione sopra citata il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

TERZO TRIMESTRE 2022

Il credito d’imposta previsto nel “Decreto Aiuti bis” e confermato con la conversione in legge, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione sopra citata il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON GASIVORE” PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE

L’articolo 4, comma 1, del decreto Ucraina, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, del DL 50/2022 e l’articolo 6, comma 4, del DL 115/2022, prevedono il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, volto a garantire una parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento dei costi del gas naturale.

Il contributo viene riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferita rispettivamente al primo trimestre e al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ambito oggettivo di applicazione

Il contributo straordinario, riconosciuto sotto forma di due crediti d’imposta (uno relativo al II trimestre ex “Aiuti” ed uno relativo al III trimestre ex “Aiuti bis”), è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente gas, effettivamente utilizzata rispettivamente nel secondo e nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Si precisa, a tal riguardo, che ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni



Mascherpa e Associati

altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”. Non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”, a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete).

Non sono agevolabili le spese sostenute per gas acquistato e utilizzato per usi termoelettrici (cogeneratori, trigeneratori, motori endotermici ecc.).

Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione sopra citata il sostenimento di spese per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nei periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio al 30 settembre 2022.

DISPOSIZIONI COMUNI

Utilizzo del credito

I crediti di cui sopra detto, qualora se ne avesse diritto:

- sono utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022;
- non possono essere chiesti a rimborso;
- possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas siano:
 - sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell’art. 109 del TUIR;
 - documentate mediante il possesso di fatture d’acquisto;
- sono cedibile dall’impresa beneficiaria entro il 31/12/2022;
- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini irap;
- non concorrono al limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e dei contributi;
- non sono subordinati al rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis”.

Comunicazione del venditore

La L. 91/2022, di conversione del DL “Aiuti”, all’art. 2 comma 3-bis del DL 50/2022, precisa che, nel caso in cui l’impresa nei primi due trimestri 2022 si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, **il venditore invia al proprio cliente**, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, **su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e della componente gas e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022**.

La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d’imposta relativo al III trimestre 2022 (art. 6 comma 5 DL 115/2022).

La richiesta al venditore deve avvenire a mezzo PEC, può essere già presentata e dovrà essere inviata in ogni caso entro una scadenza che sarà stabilita da una delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.



Per verificare se la Vostra Società soddisfa le condizioni per accedere a tale contributo si invita ad inoltrare al proprio venditore una richiesta ufficiale per ricevere la comunicazione contenente i conteggi relativi al credito d'imposta eventualmente spettante.

Lo studio resta in ogni caso a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, oltre che per i risvolti operativi delle norme in esame.

Milano, 20 settembre 2022

Dott. Fabio Mascherpa